

Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del
Comune di Careri (Reggio Calabria)

Art. 1

Campo di applicazione

Con il presente regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Careri e comprendenti pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli erborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi.

Art. 2

Zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile

Le proprietà demaniali sulle quali è possibile effettuare il pascolo, sono quelle indicate nei siti trasmessi dalla preposta Commissione Pascoli a superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni vagenti in materia. Tali proprietà ricadenti nel Comune di Careri possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Careri sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3

Durata e condizioni

Il periodo di pascolamento è stabilito, annualmente, in undici mesi per periodi frazionabili di cui alla delibera della Giunta Comunale purché non in contrasto con le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti.

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

- i bovini;
- gli equini;
- gli ovini e i caprini.

Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito:

a) alla distribuzione dei carichi tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolative, allo stato del gotico e alla durata del periodo pascolabile;

b) alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione delle cotiche erbose mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali; 11 godimento dei pascoli è di norma riservata ai cittadini che abbiano la

Residenza nel Comune di Careri da almeno 5 anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.

Sono di norma esclusa dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Careri, salva diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo non devono risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti.

E' proibito agli agenti diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali di cittadini non residenti o di cittadini degli altri Comuni che hanno più capi di quelli ammessi alla fida.

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento della fida pascolo.

Art.4

Documentazione per l'istruttoria

I concessionari devono presentare al comune un fascicolo contenente

- la residenza e le generalità o il domicilio dell'addetto alla custodia dei capi;
- copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
- certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Careri.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo preciso recapito, la data in cui ha acquisito la residenza in Careri, il numero di capi posseduti ed allegare fotocopia del registro di stalla.

Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento.

Qualora l'esercizio dei pascoli richiede specifiche strutture per il ricovero o per la lavorazione, e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessi debbono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione e le caratteristiche delle opere.

Art. 5 Determinazione del carico

Ai soli fini della determinazione del carico e dell'applicazione delle penalità

Sono ammessi i seguenti parametri di conversione:

Bovini con più di 2 anni di età 1 capo normale/capo

Bovini da 1 a 2 anni di età 0,60 capo normale/capo

Bovini con meno di 2 anni di età 0,40 capo normale/capo

Equini sopra l'anno ` 0,75 capo normale/capo

Equini sotto l'anno 0,30 capo normale/capo

Pecore e capre 0,12 capo normale/capo

Agnelli e capretti da rimonta 0,05 capo normale/capo

Art. 5

Determinazione del canone

L'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione del presente articolo è subordinata al parere consultivo e non vincolante di un'apposita commissione nominata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e costituita da due rappresentanti degli allevatori. La concessione dei godimenti è onerosa e la somma da pagare per ogni UBA (Unità di Bovino Adulto) è stabilita in 3,00 E. e comunque la somma sarà annualmente determinata dal Comune con proprio atto deliberativo, in assenza, si intende confermato l'importo dell'anno precedente.

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali né, per ciascun proprietario

Potrà essere superiore al numero di capi che nell'anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultano dal registro di stalla.

Art. 6

Aree destinate al pascolo- Aree di interesse pubblico

In sede di applicazione del presente regolamento, le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dall'elencazione prodotta dalla Commissione Pascoli. E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 m.

- intorno alle strutture ricettive.

Sui terreni al di sopra di 1000 m. s.l.m. Ed in cui è ammessa solo la fida estiva, il pascolo, con qualsiasi specie animale, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre. Su terreni posti al di sotto di 1000 m. s.l.m. Ed in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "tornato guidato" e scalarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo fino senza la presenza di animali, sufficienti per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad un'altezza non inferiore a 10— 15 cm. Sui terreni situati al di sotto di 1000 M.C.L. ed in cui è ammessa solo la "fida - invernale" il pascolo può esercitarsi dal 1° ottobre al 30 maggio.

Art. 7

Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sul demanio gestiti, va esercitato secondo le seguenti modalità:

Rilascio di apposita concessione da parte dell'ente gestore;

Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario;

Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;

.1.

- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ente gestore;

- Divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;

- Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;

- Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;

Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

L'ente gestore declina ogni responsabilità per danni provocati dal concessionario di qualsiasi natura terzi.

Art. 8

Allevatori non residenti

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Careri solo nel caso in cui il Comune riscontrerà la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

Art. 9

Canone non residenti

Per gli allevatori non residenti, la concessione dei godimenti di pascoli, è sempre onerosa. In particolare la somma da pagare è pari a £25,00 per UBA.

Art. 10

E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Careri di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.

Inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al datario inadempiente.

Art. 11

Elenchi degli ammessi al godimento

Acquisite le domande il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevamenti ammessi al godimento dei pascoli, elenco che sarà pubblicato all'Albo Pretorio in uno all'indicazione del numero e della specie dei capi di bestiame

Ammessi al pascolo, della zona di pascolo assegnata ed il canone annuo da pagare.

Art. 12

Licenza

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

La licenza indicherà le generalità dell'allevatore datario, il numero dei capi di Bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata

Art. 13

Modalità di pagamento

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Careri, da effettuarsi sul c.c. p. n. 12460895 intestato alla tesoreria del Comune di Careri.

Art. 14

Prescrizioni

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.

I sorveglianti del Comune segnaleranno i nomi dei guardiani negligenti ed incapaci al Sindaco che, se lo riterrà opportuno, ne proporrà la sostituzione ai fidatari.

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicata.

Art. 15

Nella ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame appartenente ad allevatore non residente in Careri, o bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi "punti di controllo bestiame" che saranno tempestivamente indicati dal Comune.

Art. 16

Divieti

E' fatto divieto di:

- 1) Cedere altri il diritto di concessione;
- 2) Effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme per come previsto dalla concessione;
- 3) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi o altro che consenta di danneggiare o asportare prodotti.

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolto;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire al danno;
- e) derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- f) su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;

g) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;

h) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane sperticai) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di. M. 3,00 nel caso di pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da, quando è effettuato il taglio di preparazione;

i) nell'ambito delle superfici buscate interessate da interventi. Di ricostituzione, per mancanza di percorsi alternativi si rende necessario l'attraversamento di zone buscate, al pascolo, per l'accesso ai punti acqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali nelle aree;

j) Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

Le aree in cui è vietato saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto delle concessioni della fida pascolo.

Art. 17

Ulteriori divieti

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone buscate di proprietà del Comune. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare e dai terreni pascolavi fieno, strame e legna.

E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m.200,00 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.

Art. 18

Obblighi

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 19

Responsabile amministrativo

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere tutti i compiti connessi all'attuazione del presente regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale. Annualmente il responsabile proponende, eventualmente, i provvedimenti necessari per una migliore gestione ed utilizzazione delle superfici pascolive.

Art. 20

Sanzioni

Ferma restando l'autonoma competenza sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di €. 100,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del C.P. o di altri reati.

Art.21

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 22

Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando VV UU. Di Careri, al Comando Stazione Forestale di San Luca e alla Regione Calabria dipartimento.